

TI_GERICHTE 34.2017.31 vom 5. April 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-04-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2017.31

FR: TI_GERICHTE 34.2017.31 du 5 avril 2018

IT: TI_GERICHTE 34.2017.31 del 5 aprile 2018

Regeste

La procedura ex art. 73 LPP é quella dell'azione. Dati i presupposti per riconoscere il diritto alla rendita del convivente superstite. Interpretazione del Regolamento. Obbligo d'informare. L'A. vuole vedersi assegnata la rendita per convivente superstite non si tratta di un'azione d'accertamento

Erwägungen

E. 3

Aufl., Bern 2003, S. 60). (...)”). Come evidenziato sopra, il Regolamento 2009 – se dati tutti i presupposti – riconosce il diritto alla rendita per il convivente superstite anche quando al momento del decesso l'assicurato è al beneficio di una rendita di vecchiaia. In simili circostanze, conformemente alla succitata giurisprudenza federale, non vi è alcuno spazio per una violazione del principio di equivalenza. Questo vale a maggiore ragione ritenuto che le disposizioni finali del Regolamento della Cassa pensione _____ in vigore dal 1. gennaio 2006 (XV/2) non prevedono nulla di particolare in proposito stabilendo espressamente all'art. 19.4 che “(...) il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006 e sostituisce i regolamenti ed i relativi allegati vigenti dal 1° gennaio 2005. (...)” (XV/2, pag. 33). Del resto la medesima Fondazione non indica e tantomeno documenta cosa, in occasione dell'entrata in vigore il 1. gennaio 2006 del diritto alla rendita per il convivente superstite, abbia esattamente intrapreso circa il calcolo dei contributi e del finanziamento delle riserve. Va qui segnalata la DTF 133 V 314 nella quale il TF – chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato deceduto nel mese di agosto 2003, dopo l'entrata in vigore il 1° giugno 2003 del diritto alla rendita per il convivente superstite, al beneficio di una rendita d'invalidità LPP dopo il prepensionamento nel 1996 – ha analizzato se i presupposti per riconoscere il diritto alla rendita al convivente superstite fossero o meno adempiuti. 2.5. Secondo l'art. 20a cpv. 1 LPP, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria, l'istituto di previdenza può prevedere nel suo regolamento, oltre agli aventi diritto secondo gli articoli 19, 19a e 20, i seguenti beneficiari di prestazioni per superstiti: a) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato, o la persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; b) in assenza dei beneficiari di cui alla lettera a, i figli del defunto che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 20, i genitori o i fratelli e le sorelle; c) in assenza dei beneficiari di cui alle lettere a e b, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, nella proporzione dei contributi pagati dall'assicurato, oppure del 50% del capitale di previdenza. Nel far uso di tale facoltà l'istituto di previdenza non può tuttavia estendere la cerchia dei beneficiari né modificare l'ordine a cascata stabilito dall'art. 20a cpv. 1 LPP, ma può invece limitare la cerchia delle persone beneficiarie all'interno di una cascata oppure anche porre ulteriori

condizioni limitative trattandosi, appunto, di previdenza sovraobbligatoria. L'Alta Corte – circa la possibilità per gli istituti di previdenza, che fanno uso dell'art. 20a cpv. 1 LPP, di porre delle condizioni più ristrette rispetto a quelle contenute nella stessa disposizione – , nella STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012, ha evidenziato che “(...) Selon une jurisprudence maintenant bien établie, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu'elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l'art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition (ATF 138 V 98 consid. 4 p. 101; 138 V 86 consid. 4.2 p. 93; 137 V 383 consid. 3.2 p. 387 s.), pour autant qu'elles respectent les principes - non problématiques en l'espèce (cf. supra consid. 4.3) - de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination. (...)” (STF 9C_403/2011 del 12 giugno 2012, consid. 4.4). Nella DTF 142 V 233 il TF si è confermato nella propria giurisprudenza e, in particolare, avuto riguardo al fatto che (a differenza dei diritti derivati direttamente dalla legge a favore del coniuge e del partner registrato) il concubinato da solo non significa forzatamente che la persona assicurata abbia voluto fare beneficiare il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP, ha sviluppato la seguente considerazione: “(...) Das Vorliegen einer Lebensgemeinschaft bedeutet nicht zwangsläufig, dass die versicherte Person den Lebenspartner auch tatsächlich begünstigen will. Im Gegensatz zu den obligatorischen Hinterlassenenansprüchen des überlebenden Ehegatten bzw. des überlebenden eingetragenen Partners hat die versicherte Person bei einer Lebensgemeinschaft eine Wahlmöglichkeit (BGE 137 V 105 E. 8.2 in fine S. 111). Diese Autonomie dürfte u.a. ein wichtiger Grund dafür sein, dass manche Paare die (nichteheliche) Lebensgemeinschaft der Ehe vorziehen. Die Meldung ist demnach unmissverständlicher Ausdruck dafür, dass eine Begünstigung gewollt ist. Dabei kann es keinen Unterschied machen, in welcher Form die Willenserklärung abzugeben ist, ob in Gestalt einer expliziten Begünstigungserklärung oder eines schriftlichen Unterstützungsvertrages oder aber in der einfachen Meldung der Lebenspartnerschaft bzw. des Lebenspartners. Auf die Abgabe einer verbalisierten Willenserklärung kommt es an. Darüber hinaus bleibt auch ihr Sinn und Zweck - unabhängig von der Form - der gleiche: Die Lebenspartnerrente stellt (wie das hier im Streite liegende Todesfallkapital) eine neue Leistung dar. Sie wird ohne Beitragserhöhung finanziert. Die Vorsorgeeinrichtung hat daher ein schützenswertes Interesse zu wissen, wie viele Versicherte im Todesfall solche Leistungen auslösen können. Überdies möchte sie in beweisrechtlicher Hinsicht grösstmögliche Klarheit in Bezug auf die Person des Begünstigten (BGE 137 V 105 E. 9.4 S. 113; 136 V 127 E. 4.5 S. 130; 133 V 314 E. 4.2.3 S. 318; SVR 2015 BVG Nr. 17 S. 66, 9C_161/2014 E. 3.3; vgl. auch Esther Amstutz, Die Begünstigtenordnung der beruflichen Vorsorge, Diss. Zürich 2014, S. 236 Rz. 635). (...)” (DTF 142 V 233, consid. 2.2, pag. 237).

2.6. Il Regolamento 2009 (doc. X/6 = doc. M; valevole dal 1. gennaio 2009 e applicabile in concreto, cfr. consid. 2.3), all'art. 7 regola la “rendita per il coniuge o il convivente superstite”. L'art. 7.7 tratta la “rendita per il convivente superstite” e i punti dal 7.7.1 al 7.7.3 stabiliscono: “ (...) 7.7.1. La convivenza che dà diritto alla rendita sussiste se al momento del decesso • entrambi i conviventi non sono sposati né imparentati e • vivono in comunione domestica da cinque anni e • il convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli, oppure la persona assicurata ha contribuito per almeno la metà alle spese della comunione domestica nei cinque anni che hanno preceduto la sua morte. 7.7.2. La convivenza che dà diritto alla rendita per il convivente superstite è prevista anche per i conviventi dello stesso sesso. 7.7.3. La convivenza che dà diritto alla rendita di cui sopra deve essere comprovata mediante conferma scritta firmata da

entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione. (...)" (doc. X/6, pag.15). Questo Tribunale osserva innanzitutto che – non estendendo la cerchia dei beneficiari e rispettando l'ordine a cascata stabiliti dall'art. 20a cpv. 1 LPP e potendo (trattandosi di previdenza sovraobbligatoria, conformemente alla giurisprudenza citata al consid. 2.5) porre ulteriori condizioni limitative – la suddetta norma regolamentare è conforme alla LPP. 2.7. Nella presente fattispecie, come accennato (cfr. consid. 1.1), l'attrice ha interpellato a due riprese (prima personalmente, poi tramite il suo legale) la Cassa pensione _____ circa il suo diritto ad una rendita per convivente. La Cassa, con scritto del 25 giugno 2015 (cfr. doc. C), ha comunicato all'attrice che "(...) non avendo però notificato la convivenza (per scritto) alla Cassa Pensione _____ non sussiste nessun diritto a prestazioni (...)" (doc. C) e, con scritto del 15 giugno 2017 (cfr. doc. G), oltre a confermare la precedente comunicazione, ha rinviato al punto 7.7.3 del Regolamento adducendo che "(...) le alleghiamo infine il regolamento "Disposizioni generali" della nostra cassa pensione (art. 7.7.3), che ben esplica la motivazione della nostra decisione. (...)" (doc. G). Si tratta dunque di stabilire se la prova della convivenza mediante "conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione", così come richiesta dal punto 7.7.3 del Regolamento, costituisce una condizione formale costitutiva per il diritto alla rendita del convivente superstite. Secondo la giurisprudenza relativa ai rapporti di previdenza professionale valgono i principi d'interpretazione dei contratti di diritto privato disciplinati dall'art. 18 cpv. 1 CO (STF 9C_37/2012, 9C_106/2012 del 16 gennaio 2013, consid. 6.4; vedi inoltre DTF 140 V 50, consid. 2 con riferimenti; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 49 n.i 6-9, pagg. 165-166). Ai sensi di questa norma, per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate, per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Norme di regolamenti di istituti di previdenza professionale vanno quindi interpretate, qualora le disposizioni dell'istituto in questione siano litigiose e non permettano di stabilire una concordante volontà delle parti, secondo il principio della buona fede. Giusta tale principio, le dichiarazioni di volontà devono essere interpretate nel modo secondo il quale esse potevano e dovevano essere intese dal destinatario delle stesse trovandosi in un rapporto di fiducia. Non occorre pertanto fondarsi sulla volontà interiore del dichiarante, bensì sul senso oggettivo delle sue spiegazioni. Il dichiarante deve accettare quanto una persona corretta e di buon senso poteva capire in base alle sue spiegazioni. Si tratta quindi di determinare la volontà oggettiva dei contraenti, osservando la regola per cui formulazioni non chiare, ambigue o non usuali devono, in caso di dubbio, essere interpretate a svantaggio dell'autore delle stesse. In concreto, non è contestato che l'attrice non è in grado di produrre la "conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione", così come richiesta dal punto 7.7.3 del Regolamento. Con il "ricorso", ella sostiene infatti che "(...) nell'esaminare il punto 7.7.3 del regolamento, si desume che la "mancata conferma scritta firmata da entrambi i conviventi" non impedisce e non vieta il riconoscimento della rendita di cui trattasi, rilevato che è inesistente una norma che vieta espressamente il riconoscimento di tale diritto, in mancanza della formalità contestata alla ricorrente. (...)" (I, punto 13, pag. 4). Questo Tribunale rileva tuttavia, da una parte, che il punto 7.7.3 del Regolamento pretende, inequivocabilmente, che la convivenza sia comprovata "mediante conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione" e, dall'altra parte, che il concubinato da solo non significa forzatamente che la persona assicurata abbia

voluto fare beneficiare il proprio convivente delle eventuali prestazioni LPP (cfr. la succitata DTF 142 V 233). Al contrario, vista la maggiore autonomia di cui godono i conviventi rispetto ai coniugi e ai partner registrati, il TF ha rilevato che l'annuncio della convivenza costituisce l'espressione chiara della volontà dell'assicurato di voler fare beneficiare il proprio convivente e ciò indipendentemente dalla sua forma (esplicita dichiarazione del beneficiario, contratto scritto di sostentamento, semplice annuncio del concubinato rispettivamente del concubino) (“(…) Die Meldung ist demnach unmissverständlicher Ausdruck dafür, dass eine Begünstigung gewollt ist. Dabei kann es keinen Unterschied machen, in welcher Form die Willenserklärung abzugeben ist, ob in Gestalt einer expliziten Begünstigungserklärung oder eines schriftlichen Unterstützungsvertrages oder aber in der einfachen Meldung der Lebenspartnerschaft bzw. des Lebenspartners. (...)” (DTF 142 V 233, consid. 2.2, pag. 237)). Essendo l'annuncio della convivenza decisivo per poter concludere circa la volontà dell'assicurato di voler fare beneficiare il proprio concubino delle eventuali prestazioni LPP, conformemente alla suenunciata giurisprudenza valida per l'interpretazione di un Regolamento, questo Tribunale deve concludere che il punto 7.7.3 del Regolamento pone una condizione formale costitutiva per il diritto alla rendita per il convivente superstite. Infatti è con la “conferma scritta firmata da entrambi i conviventi e successivamente notificata alla Cassa pensione” che l'assicurato manifesta la volontà di far beneficiare il proprio concubino delle eventuali prestazioni LPP. Giova qui ricordare che il TF, nella DTF 137 V 105, circa la natura e portata dell'obbligo dei concubini di annunciare il loro partenariato mentre sono ancora in vita, ha rilevato che la possibilità di fare dipendere il diritto ad una rendita quale concubino da una dichiarazione dell'assicurato non risulta essere esclusa né dal tenore dell'art. 20a LPP né dai lavori legislativi e ha precisato che una tale esigenza non costituisce un'ulteriore condizione materiale, ma unicamente una condizione formale (“(…) Il ne résulte ni du texte de l'art. 20a LPP ni des travaux législatifs que la possibilité de faire dépendre le droit à une rente de partenaire d'une déclaration de l'assuré ait été exclue. Une telle exigence ne constitue pas une condition matérielle supplémentaire mais uniquement une condition formelle. (...)”). Contestualmente il TF ha evidenziato che la LPP prevede delle prestazioni a favore del coniuge superstite (art. 19 LPP) e del partner registrato (art. 19a LPP), ma non del convivente superstite. L'art. 20a cpv. 1 LPP si limita a riservare la possibilità per l'istituto di previdenza di introdurre un tale diritto a determinate condizioni. In questo senso la LPP pone una differenza, la cui costituzionalità non può essere rivista dal TF (art. 190 Cost.), tra congiunti e partner registrati da una parte e conviventi dall'altra (“(…) La LPP prévoit les prestations légalement dues au conjoint survivant (art. 19) et au partenaire enregistré survivant (art. 19a). En revanche, elle ne contient aucune obligation de verser des prestations au concubin survivant. Elle se limite à réserver la possibilité pour les institutions de prévoyance d'introduire une telle rente à certaines conditions. Ainsi, la législation fédérale, dont le Tribunal fédéral ne saurait revoir la constitutionnalité (art. 190 Cst.), fait une différence entre les conjoints et les partenaires enregistrés d'une part et les concubins de l'autre. (...)”). In questo senso non può essere seguita l'attrice laddove – interpretando diversamente il punto 7.7.3 del Regolamento – , da una parte, sostiene che “(...) non mancano gli elementi per definire eccessivo il formalismo della convenuta, ravvisabile nella comunicazione del 15.06.2017. (...)” (I, punto 14, pag. 4) e, dall'altra parte, pretende che “(...) seguendo la motivazione della convenuta, emergerebbe un'applicazione rigida delle norme giuridiche, che non tiene conto dei requisiti oggettivi e soggettivi provati e incontestati, con effetti discriminatori nei confronti della signora AT 1.

(...)” XII, punto 2.2, pag. 2). 2.8. L’art. 86b cpv. 1 lett. a LPP stabilisce che l’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati sui diritti alle prestazioni. In questo senso anche l’art. 18.1 del Regolamento 2009, che regola le “Informazioni alle persone assicurate”, al punto 18.1.1 stabilisce che “(...) la Cassa pensione informa ogni anno le persone assicurate in merito a l’importo delle prestazioni di libero passaggio, i diritti alle prestazioni, il salario coordinato e i contributi dovuti (...)”. Nella DTF 133 V 314 il TF ha stabilito che l’introduzione del diritto alla rendita del convivente è un’informazione che deve essere comunicata in modo adeguato ai sensi dell’art. 86b LPP (vedi Pärli in Schneider/Geiser/Gächter, (éd.), Commentaire LPP e LFLP, 2010, ad art. 86b, n.i 7-9, pagg. 1382-1383; che nella nota 14 a piè pagina rinvia al consid. 5.1 della STF B 85/2006 del 6 giugno 2007 non pubblicato nella DTF 133 V 314). Nella DTF 136 V 331 l’Alta Corte ha stabilito che “(...) un istituto cantonale di previdenza di diritto pubblico non adempie sufficientemente al proprio obbligo di informare gli assicurati in modo adeguato sui loro diritti alle prestazioni - in casu: rendita del partner - con la sola pubblicazione ufficiale del testo di legge e nemmeno con la messa on line di tale testo sul suo sito Internet, con l’indicazione del nuovo tipo di prestazione (...)” (regesto della DTF 136 V 331). Quanto alla violazione dell’obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP, nella succitata DTF 136 V 331, il TF l’ha ritenuta quale colpevole omissione di informazione da trattare in base al principio della buona fede (“(...) Hinsichtlich der Folgen der Verletzung von Art. 86b Abs. 1 BVG ist vorliegend zu beachten, dass in den Versicherungsausweisen 2006-2008 die Lebenspartnerrente nicht aufgeführt war, was unbestritten ist. Hingegen waren alle übrigen Renten, insbesondere die Ehegattenrente, deren Höhe und auf der Rückseite die Anspruchsvoraussetzungen genannt. In Anbetracht, dass die Information betreffend die neue Lebenspartnerrente, wie dargelegt, ungenügend war und somit als nicht erfolgt zu gelten hat, ist der fehlende Hinweis auf diese Leistung in den Versicherungsausweisen 2006-2008 gleich wie eine zu Unrecht unterlassene behördliche Auskunft im Sinne des öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutzes (vgl. dazu BGE 121 V 65 E. 2a und 2b S. 66 f. sowie Urteil 9C_507/2009 vom 29. Januar 2010 E. 2 mit Hinweisen) zu betrachten. (...)” (DTF 136 V 331, consid. 4.3, pag. 338)). Questo Tribunale, riguardo al diritto alla rendita per il convivente superstite introdotto per la prima volta il 1. gennaio 2006, con scritto del 1. dicembre 2017 ha posto alla Fondazione la seguente domanda: “(...) Contestualmente all’introduzione di tale nuovo diritto (la rendita per il convivente superstite), come esattamente il vostro istituto di previdenza ha proceduto ad informare dello stesso gli assicurati in generale (attivi e passivi, ossia beneficiari di rendita di invalidità o di vecchiaia) e _____ in particolare? La risposta dovrà essere adeguatamente comprovata e documentata. (...)” (XIV, domanda 2). La Fondazione, con lettera del 13 dicembre 2017, ha così risposto al TCA: “(...) le ditte affiliate sono state informate sui cambiamenti del regolamento tutte le volte mediante lettere specifiche oppure mediante la lettera di fine anno, pregandole di inviare queste informazioni ai loro assicurati e pensionati. (...)” (XV, risposta 2). Il TCA, con scritto del 22 dicembre 2017 (XVI) – viste le risposte e rilevato che “(...) non risulta innanzitutto come il vostro istituto abbia informato gli assicurati (attivi e passivi) e le imprese affiliate circa l’introduzione dell’art. 7.7. del Regolamento con effetto dal 2006, specificando come sia avvenuta tale informazione nel caso particolare dell’assicurato. (...)” – ha chiesto ulteriori informazioni alla Fondazione che, con lettera del 24 gennaio 2018, ha precisato che “(...) purtroppo, in base alla documentazione esistente, non siamo in grado di provare con quale concretezza sia stata data l’informazione sull’introduzione della rendita per partner conviventi. Per questo

motivo vi abbiamo inviato, con la nostra corrispondenza precedente, altri esempi concernenti le informazioni tramite l'Istituto di previdenza. (...)” (XIX, risposta 1). In concreto, viste le risposte sopra riportate e conformemente alla giurisprudenza citata, questo Tribunale deve concludere che – quanto al diritto alla rendita per il convivente superstite introdotto per la prima volta il 1. gennaio 2006 – la Fondazione ha violato il proprio obbligo d’informare ex art. 86b cpv. 1 LPP e non è possibile concludere diversamente in base alla documentazione prodotta sub doc. XV/5-8 e meglio: il protocollo finale della seduta ordinaria del 3 novembre 2005, la comunicazione del 4 maggio 2004 all’ex datore di lavoro, il foglio informativo Previdenza LPP 2004 e la lettera di fine anno del dicembre 2008. Infatti, da una parte, è la stessa Fondazione che ammette esplicitamente di non essere in grado di provare come sia stata data l’informazione in merito all’introduzione del diritto alla rendita per il convivente superstite precisando che la documentazione prodotta concerne altri esempi; dall’altra parte, visti anche gli anni della documentazione prodotta (2004, 2005 e 2008) appare quantomeno strano che proprio per il 2006 non vi sia alcun documento. Per un caso in cui il TF ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di informare avuto riguardo alla modifica dei presupposti necessari per poter beneficiare del diritto ad una rendita per il convivente superstite vedi anche la STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014 nella quale l’Alta Corte ha, in particolare, osservato che “(...) damit vermag die Beschwerdegegnerin den Anforderungen an die Informationspflicht gemäss BGE 136 V 331 (vgl. E. 5.1 hievor) nicht zu genügen, und zwar auch dann nicht, wenn die in E. 4.2.2 des erwähnten Leitentscheids offen gelassene Frage beantwortet würde (wie dies die Vorinstanz in E. 6 des angefochtenen Entscheids implizite tat). Denn die Beschwerdegegnerin erwähnte in ihren Schreiben weder die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen für die Lebenspartnerrente, noch verwies sie betreffend die Voraussetzungen dieser Leistung auf das Reglement (vgl. die zwei diskutierten Möglichkeiten gemäss E. 4.2.2 des erwähnten Urteils). Die Vorgehensweise der Beschwerdegegnerin genügt ferner auch der in E. 4.2.3.1 des genannten Entscheids beschriebenen Informationsmöglichkeit nicht. Zwar wurde den Versicherten das neue Reglement abgegeben, doch fehlt es am Hinweis auf die Änderungen betreffend die Partnerrente, obschon diese als wesentlich zu qualifizieren sind: Nicht nur wird der Anspruch neu davon abhängig gemacht, dass der Vorsorgeeinrichtung die anspruchsberechtigte Person schriftlich mitgeteilt wird, sondern das Recht auf diese Leistung wird auch ausgeschlossen für den Fall, dass die versicherte Person diese Mitteilung nicht vor Eintritt des Rücktrittsalters gemacht hat. Die unzureichende (schriftliche) Information hinsichtlich der neu geregelten Partnerrente wird auch nicht aufgewogen durch die Möglichkeit der Teilnahme an den von der Beschwerdegegnerin angebotenen Informationsveranstaltungen. Zusammenfassend führt eine Gesamtbetrachtung der Umstände nicht zum Ergebnis, dass die Beschwerdegegnerin ihrer Informationspflicht nach Art. 86b Abs. 1 BVG in Bezug auf die per 1. Januar 2007 erfolgten Änderungen der Voraussetzungen auf eine Lebenspartnerrente in genügender Weise nachgekommen war. Mithin hat die Beschwerdegegnerin nicht sichergestellt, dass ihre Versicherten in die Lage versetzt wurden, zur Wahrung eines allfälligen entstehenden Anspruchs auf eine Lebenspartnerrente rechtzeitig tätig zu werden und die konstitutive Voraussetzung der schriftlichen Mitteilung des anspruchsberechtigten Lebenspartners zu erfüllen (...)” (STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 5.4). Stante tutto quanto precede questo Tribunale deve concludere che la Fondazione, omettendo di informare il † _____ in merito al diritto alla rendita per il convivente superstite introdotto per la

prima volta il 1. gennaio 2006, ha leso tanto l'art. 86b cpv. 1 LPP quanto l'art. 18.1.1 del Regolamento 2009 in base ai quali l'istituto di previdenza informa ogni anno gli assicurati in merito ai diritti alle prestazioni. Quanto all'asserita violazione dell'obbligo d'informare ex art. 331 cpv. 4 CO (cfr. consid. 1.2 e I, punto 15, pag. 4) questo Tribunale rileva quanto segue. Anche se vi fosse stata una violazione dell'obbligo d'informare ex art. 331 cpv. 4 CO, essa – a differenza del diritto di essere informati ai sensi dell'art. 86b cpv. 1 LPP che può essere fatto valere in via giudiziaria secondo l'art. 73 LPP davanti a questo Tribunale (Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 73 LPP, n. 7, pag. 72) – andrebbe fatta valere nei confronti del datore di lavoro in sede civile (cfr. in questo senso la STF 4A_300/2017 del 30 gennaio 2018, con oggetto: “contratto di lavoro; obblighi del datore di lavoro in materia di previdenza”, con la quale il TF ha confermato la sentenza emanata il 2 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino). Riguardo al rapporto tra LPP e CO va qui inoltre segnalato che al proposito così si esprimono Streiff-von Kaenel-Rudolph: “(...) Auf den ersten Blick könnte man meinen, die Normen des BVG und des OR würden sich überschneiden. So findet sich die Bestimmungen des OR, Vorsorgeeinrichtungen müssen als Stiftung oder Genossenschaft organisiert oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechtes sein, auch im BVG (Art. 48) . Auch die mindestens hälftige Beitragspflicht des Arbeitgebers findet sich sowohl im BVG (Art. 66) wie im OR. Die Auskunftspflicht findet ihre allerdings weiter gehende Entsprechung in Art. 86b BVG und für die Personalvorsorgestiftungen zusätzlich in Art. 89 bis Abs. 2 ZGB (zu Art. 89 bis ZGB hinten N7) . Das OR scheint also lediglich eine Wiederholung einzelner Bestimmungen des BVG darzustellen. Effektiv geht es um etwas ganz anders. Das BVG stellt öffentliches Recht dar, es schuf eine neue obligatorische Sozialversicherung. Es ist in seinem Anwendungsbereich zwingend, also dem Parteiwillen entzogen. (...)” (Streiff-von Kaenel-Rudolph, Arbeitsvertragsrecht, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, Schulthess 2012). 2.9. Avendo la Fondazione violato il proprio obbligo d'informare ai sensi dell'art. 86b cpv. 1 LPP e dell'art. 18.1.1 del Regolamento 2009 (cfr. consid. 2.8), bisogna chiedersi se il † _____, nel caso in cui fosse stato debitamente informato circa l'introduzione del diritto alla rendita per il convivente superstite per la prima volta il 1. gennaio 2006, avrebbe rilasciato la conferma scritta da firmare da entrambi i conviventi e da notificare alla Cassa pensioni ai sensi dell'art. 7.7.3 del Regolamento 2009 (cfr. in questo senso la succitata DTF 136 V 331, consid. 4.3, pag. 338). Questo Tribunale rileva che, il 27 giugno e il 18 agosto 2011, l'Ufficio controllo abitanti della città di _____ ha attestato che _____ ha abitato con l'attrice quale coinquilina (cfr. doc. M) nella stessa economia domestica dal 1. ottobre 2002 al 26 maggio 2011, data del decesso di _____ (XIX/1; quanto sopra trova conferma anche nell'ulteriore attestato rilasciato dal medesimo Ufficio il 9 febbraio 2017 e prodotto sub doc. B). Ritenuta la lunga e stabile convivenza questo Tribunale deve supporre che il † _____ avrebbe con ogni verosimiglianza comprovato la stessa mediante conferma scritta sottoscritta da entrambi i conviventi così come richiesto dall'art. 7.7.3 del Regolamento 2009 (cfr. in questo senso la STF 9C_339/2013 del 29 gennaio 2014, consid. 5.5: “(...) Dass der Verstobene die nach Art. 21 Abs. 1 des Reglements 2007 erforderliche schriftliche Mitteilung der Begünstigung rechtzeitig gemacht hätte, wenn er hinreichend über die neu eingeführte Obliegenheit informiert worden wäre, ist - angesichts des langjährigen und stabilen Konkubinats - zu vermuten, wenn die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 21 Abs. 1 des Reglements 2007 erfüllt wären. (...)”). Quanto all'art. 7.7.1 del Regolamento 2009 secondo il quale “(...) la convivenza che dà diritto alla rendita sussiste se al momento del decesso • entrambi i

conviventi non sono sposati né imparentati e • vivono in comunione domestica da cinque anni e • il convivente superstite deve provvedere al mantenimento di uno o più figli, oppure la persona assicurata ha contribuito per almeno la metà alle spese della comunione domestica nei cinque anni che hanno preceduto la sua morte. (...)” questo Tribunale rileva quanto segue. Dall’atto di morte risulta che _____ è divorziato dal 18 agosto 1994 (XIX/1) e dall’attestato dell’Ufficio controllo abitanti del 18 agosto 2011 che l’attrice è divorziata dal 27 novembre 1992 (XIX/1). Dallo stesso attestato del 18 agosto 2011 risulta inoltre che _____ e l’attrice hanno risieduto nella stessa economia domestica dal 1. ottobre 2002 al 26 maggio 2011. Vista la lunga e consolidata convivenza nella medesima economia domestica vi è poi da ritenere che _____ ha contribuito alle spese della comunione domestica nei cinque anni che hanno preceduto la sua morte. Al riguardo va qui evidenziato che nella risposta, elencati precisamente tutti i presupposti fissati dall’art. 7.7.1 del Regolamento 2009, la Fondazione medesima ha espressamente precisato che “(...) queste premesse devono essere adempiute cumulativamente e nel presente caso non vengono nemmeno contestate. (...)” (X, punto 2.1, pag. 3, la sottolineatura è del redattore). Tutto ben considerato e in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1, pag. 438 con riferimenti), questo Tribunale deve pertanto concludere che anche i presupposti fissati all’art. 7.7.1 del Regolamento 2009 sono adempiuti. 2.10. In simili circostanze – ribadito che il presupposto della prova della convivenza ai sensi dell’art. 7.7.3 del Regolamento 2009 va ritenuto adempiuto dovendo questo TCA supporre che se fosse stato debitamente informato dalla Fondazione il † _____ avrebbe proceduto in questo senso e che pure i presupposti ex art. 7.7.1 del medesimo Regolamento sono rispettati (cfr. consid. 2.9) – AT 1 ha diritto ad una rendita per convivente superstite. 2.11. La Fondazione ha eccepito la prescrizione delle prestazioni: “(...) nel caso che il Tribunale dovesse concludere, contrariamente alle aspettative, che l’opponente dovesse avere diritto ad una rendita per partner convivente [...], facciamo valere qui l’eccezione della prescrizione concernente le singole prestazioni di rendita, nella misura in cui siano già subentrate. (...)” (XV, pag. 3). Al riguardo va innanzitutto osservato che nella STFA B/1/04 del 1. settembre 2006 (pubblicata in SVR 2007 BVG Nr. 17 pag. 57), il TFA ha stabilito che l’eccezione della prescrizione può essere sollevata nella procedura cantonale in sede di duplice. In questo senso non può essere seguita l’attrice laddove, tramite il suo legale, sostiene che “(...) l’eccezione di prescrizione allegata per la prima volta in questa sede é irrita, oltre che palesemente tardiva. (...)” (XXI, pag. 3) Secondo l’art. 41 cpv. 2 LPP (sino al 31 dicembre 2004: art. 41 cpv. 1 LPP) i crediti che riguardano contributi o prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, gli altri in dieci anni. Gli articoli da 129 a 142 del Codice delle obbligazioni (CO) sono applicabili. La citata disposizione si applica sia agli istituti di diritto pubblico che di diritto privato, tuttavia solo alla previdenza obbligatoria. Nella previdenza sovraobbligatoria e preobbligatoria, in difetto di una prescrizione regolamentare, sono applicabili gli art. 127 e 128 CO che contemplano un’analoga regolamentazione (SVR 1995 BVG Nr. 43 pag. 129 consid. 5b; cfr. anche Vetter-Schreiber, op. cit, ad art. 41 n. 1, pag. 150). Per l’art. 130 cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è esigibile. Secondo l’art. 135 CO la prescrizione è interrotta: mediante riconoscimento del debito per parte del debitore, in specie mediante il pagamento di interessi o di acconti e la dazione di pegni o fidejussioni (cifra 1) o mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento (cifra 2). In concreto, ritenuta, da una parte, l’assenza nel Regolamento 2009 di

una prescrizione regolamentare al riguardo e, dall'altra parte, che il primo atto interruttivo della prescrizione è stato intrapreso mediante l'inoltro della petizione del 16 agosto 2017 – non vi sono infatti documenti agli atti che attestano un'ideale interruzione precedente ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 CO; tali non possono essere gli scritti dello studio legale RA 1 menzionati al consid. 1.1 – , in applicazione dell'art. 128 CO le prestazioni dovute fino al 15 agosto 2012 (risalenti cioè ad oltre cinque anni dalla petizione) sono prescritte. 2.12. L'attrice ha postulato il versamento della rendita per convivente superstite dal 26 maggio 2011 (data del decesso, cfr. consid. 1.2), la petizione va parzialmente accolta e la Fondazione va condannata a versare a AT 1 la rendita per convivente superstite dovuta dal 16 agosto 2012 in avanti. 2.13. Visto l'esito della procedura AT 1, assistita dallo studio legale RA 1, ha diritto al versamento di un importo a titolo di ripetibili parziali che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'800.--. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all'art. 20 cpv. 1 LPTCA), alla convenuta, sebbene in parte soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia . L'attrice ha chiesto di essere posta "(...) al beneficio del gratuito patrocinio nella misura più ampia possibile, estesa pure alle tasse e spese giudiziarie. (...)" (I, pag. 5). Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all'art. 29 cpv. 1 Lptca), la domanda dell'attrice deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio. Inoltre, ritenuti l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per quanto attiene alla parte per la quale l'attrice è vincente in causa, è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310 consid. 6; sentenza 164/02 del 9 aprile 2003). Per la parte della petizione in cui l'attrice è soccombente, l'interessata può invece essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6). Presupposti per la concessione del gratuito patrocinio – quale principio generale di procedura valido, anche in assenza di una relativa specifica norma, in tutti i settori delle assicurazioni sociali e dedotto dall'art. 29 cpv. 3 Cost. fed. – sono (cumulativamente) l'esistenza di uno stato d'indigenza, la probabilità di esito favorevole del processo e la necessità dell'intervento di un avvocato. Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre 2004). Nella fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che l'attrice, pensionata, vive da sola e dispone, quali entrate, della rendita pensionistica e della prestazione complementare per un importo globale di fr. 2'708.-- mensile (doc. N, punto 3). Per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno, all'attrice deve essere applicato l'importo base mensile per persona che vive da sola di fr. 1'200.--, stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF. Tale importo comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF del 1. settembre 2009). Bisogna, poi, computare il canone di locazione di fr. 1'270.-- al mese e gli oneri fiscali e assicurativi pari a fr. 99.21 mensili (fr. 1'190.60 : 12 = 99.21; cfr. doc. N, punto 4). Si ottiene, quindi, un onere globale di fr. 2'569.21 che – tenuto conto del fatto che all'importo di base determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del 15-25%, ossia di fr. 180.--/300.-- conformemente a quanto stabilito dal TFA nella sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004 – si attesta in fr. 2'749.21 rispettivamente in fr. 2'869.21. Vista la situazione finanziaria dell'attrice (fabbisogno globale superiore alle entrate) lo stato

d'indigenza è dunque dato. Ritenuto inoltre che l'attrice non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che la petizione non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto priva di possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'attrice dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.